



COMUNE DI MASSA

ATTO DI CONSIGLIO del 28-06-2021 n. 108

OGGETTO:	PRESA D'ATTO VALIDAZIONE PEF 2021 DA PARTE DI ATO TOSCANA COSTA E APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021
-----------------	--

L'anno **duemilaventuno** il mese di **Giugno** il giorno **ventotto**, alle ore **18:00** si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta di prima convocazione, sotto la presidenza di **BENEDETTI STEFANO**

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE, CUCCOLINI FEDERICO**
IL SINDACO FRANCESCO PERSIANI: PRESENTE

All' Appello risultano presenti i Signori Consiglieri:

	Presente	Assente		Presente	Assente
ACERBO ROBERTO	X		GIUSTI GIOVANNI	X	
ALBERTI STEFANO	X		GUADAGNUCCI LUCA	X	
AMORESE ALESSANDRO	X		INCORONATO AGOSTINO	X	
BAROTTI ANDREA		X	LUNARDINI MARCO	X	
BATTISTINI MARCO	X		MANNINI IRENE	X	
BENEDETTI STEFANO	X		MARCHI SABRINA	X	
BERTI UILIAN	X		MARTINUCCI NICOLA	X	
BERTUCCI MATTEO	X		MENCARELLI LUANA	X	
BONGIORNI LUCIA	X		MENCHINI PAOLO	X	
CAGETTI PIER GIUSEPPE	X		MENCHINI SERGIO		X
CARIOLI GABRIELE		X	MOSTI ELENA	X	
CANTONI ELEONORA	X		RONCHIERI GIOVANBATTISTA	X	
COFRANCESCO ANTONIO	X		TENERANI BRUNO		X
DEI ROBERTA	X		TOGNINI SARA		X

DELL'ERTOLE DINA	X		VOLPI ALESSANDRO	X
EVANGELISTI MASSIMO	X			
FRUGOLI FILIPPO		X		

PRESENTI	N. 26
ASSENTI	N. 7

Vengono nominati scrutatori

i Signori Consiglieri: ALBERTI STEFANO, BONGIORNI LUCIA, GUADAGNUCCI LUCA

Dopo la verifica del numero legale si collegano in video conferenza i Consiglieri: Carioli G., Frugoli F., Tognini S.
Consiglieri presenti n. 29.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/R/RIF, ha disposto l'«*Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021*»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.Lgs. n. 116/2020, in vigore dal 2021, ha modificato il D.Lgs n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) recependo le direttive europee sui rifiuti UE 2018/851 e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio 2018/852, impattando anche sulla gestione del Tributo TARI nei seguenti punti:
 - divieto di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, a seguito della modifica dettata all'art. 183, comma 1, lett. b-ter, che li qualifica come «rifiuti urbani»;
 - fuoriuscita dal perimetro dell'assoggettamento alla tassa rifiuti con l'introduzione all'art. 198, comma 2-bis della possibilità per «le utenze non domestiche di poter conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi...»;
 - in relazione alle «Attività industriali», l'Allegato L-quinquies al D. Lgs. n. 116 del 2020 contiene l'elenco delle attività che producono rifiuti urbani nel quale **non sono** ricomprese le «Attività industriali con capannoni di produzione»...determinando di fatto una esclusione dalla tassazione di tutte le superfici produttive e una diversa classificazione dei locali ad uso ufficio, servizi, mense e magazzini non collegati al ciclo produttivo con una categoria simile (es. uffici e/o depositi senza vendita);
- dal 2021 il canone unico patrimoniale delle aree destinate ai mercati, ex comma 837 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, sostituisce una serie di precedenti prelievi tra cui, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, quello sui rifiuti disciplinato all'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevedeva l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree

pubbliche o di uso pubblico;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Economico Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Dato atto il Comune di Massa è ricompreso nel territorio dove è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, istituito con Legge di Regione Toscana n. 69/2011 e denominato Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa", che in base alle vigenti norme previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF è l'Ente competente alla validazione dei Piani Economici Finanziari per l'approvazione delle tariffe TARI dal 01/01/2020;

Visto che il Comune di Massa nell'anno 2020, non avendo aderito alla deroga concessa dal Decreto "Cura Italia", ha definito le proprie tariffe TARI 2020 sulla base del PEF 2020 validato da ATO "Toscana Costa" con Determina n. 51/Direttore Generale/2020 e approvato da ARERA con Deliberazione 01 dicembre 2020 n. 517/2020/R/RIF ad oggetto "Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all'anno 2020, proposta dell'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani Ambito Ottimale "Toscana Costa" per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti sul territorio del Comune di Massa";

Rilevato inoltre che nell'ATO "Toscana Costa":

- con delibera dell'Assemblea n. 12 del 13/11/2020 si è perfezionato l'iter per l'individuazione del Gestore unico per i 100 Comuni dell'Ambito, affidando tale ruolo alla società in house RetiAmbiente S.p.A. che gestirà il servizio a partire dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2035. L'avvio del servizio da parte di RetiAmbiente S.p.A. è tuttavia differito **a dopo il 31/12/2021 per i Comuni** di Livorno, **Massa**, Carrara, Lucca, Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Castelnuovo di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Pieve Fosciana, Piazza al Serchio, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemandina; in particolare l'Assemblea ha disciplinato che i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base comunale, nella seguente misura:

- a) l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con il singolo Comune;
- b) il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune;

Preso atto, pertanto, che Il Comune di Massa con atto di Consiglio Comunale n. 303 e n. 307 del 30/12/2020 ha approvato gli schemi di "contratto transitorio", per lo svolgimento in deroga del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio del Comune di Massa da parte dell'azienda ASMIU e CERMEC S.p.A. nel periodo 01/01/2021 – 31/12/2021.

Preso atto che il Gestore A.S.M.I.U. ha trasmesso a mezzo PEC all'ATO "Toscana Costa" la seguente documentazione:

- il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nell'esercizio 2021, operata a livello del Comune di Massa che è l'unico Comune per cui la Società svolge il servizio;
- dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 dell'MTR;

- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 dell'MTR;
- l'indicazione degli importi relativi alle componenti di costo per l'anno 2021 connesse al Covid-19: *COV_{expTV,2021}*, *COS_{expTV,2021}* e *COV_{expTF,2021}*;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati;

Riscontrato, altresì, che il Comune di Massa ha trasmesso a mezzo PEC all'ATO "Toscana Costa" la seguente documentazione:

- il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nell'esercizio 2021;
- il PEF 2020 redatto secondo lo schema tipo di cui all'appendice 1 del MTR, come aggiornato per l'anno 2021 con la deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF;
- la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 dell'MTR;
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 dell'MTR;
- la comunicazione delle entrate da sottrarre al PEF ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'art. 1 della determinazione n. 02/DRIF/2020;
- l'indicazione degli importi relativi alle componenti di costo per l'anno 2021 connesse al Covid-19: *COV_{expTV,2021}*, *COS_{expTV,2021}* e *COV_{expTF,2021}*;
- la dichiarazione a firma del legale rappresentante di rinuncia alla copertura integrale dei costi ai sensi dell'art. 1, comma 3 della deliberazione ARERA 57/2020/R/RIF, a norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Preso atto inoltre che le *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013"*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti"*;

Considerato che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard anno 2019 relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del PEF, utilizzando il dato come **benchmark** di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF;

Preso atto dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano Economico Finanziario per l'anno 2021, posta in essere dall'ATO "Toscana Costa", come da **Determina n. 20/Direttore Generale del 19/04/2021**, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF, allegato al presente atto e parte integrante dello stesso (Allegato 1)

Ritenuto, pertanto, di condividere il PEF 2021 (Allegato 2) redatto secondo lo schema tipo di cui

all'Allegato 1, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF per l'anno 2021, contenente le Tariffe da applicare alle utenze domestiche e non per l'anno 2021;

Dato atto che il Piano è stato elaborato sulla base dei fattori previsti dal MTR, la cui determinazione è rimessa all'Ente Territorialmente Competente, come specificato nella relazione illustrativa allegata al PEF predisposto da ATO "Toscana Costa", di cui si riepilogano i valori essenziali:

GRANDEZZE DI COMPETENZA ETC: ATO "Toscana Costa"	VALORE	
	ASMIU	COMUNE
Fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b) (tra 0,3 e 0,6)	0,6	
Fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ($1 + w_a$) (w_a tra 0,1 e 0,4)	0,4	
Numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio <i>r</i> : (fino a 4)	1	1
Tasso di inflazione programmata <i>rpi</i> : 1,7%		
Coefficiente di recupero della produttività (X): (da 0,1% a 0,5%)	0,1%	
Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL): (da 0 a 2%)	1,0%	
Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): (da 0 a 3%)	2,0%	
Coefficiente di gradualità ($1 + y_a$) della componente a conguaglio 2018, è determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2019 (CU_{effa-2}) e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2020, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario:		
y1,a valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere [-0,25 / -0,06]		-0,06
y2,a quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo [-0,20 / -0,03]		-0,03
y3,a determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolto in modo indipendente o con riferimento al grado di rispetto della carta dei servizi [-0,05 / -0,01]		-0,01

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione dei parametri di cui sopra, per l'anno 2021, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, rispetta il **limite di crescita** di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 493/2020/ R/RIF, determinato come segue:

Parametro	PEF
rpi tasso di inflazione programmata	1,70%
X [01%-0,5%] coefficiente recupero della produttività	0,10%
QL [0%-2%]	1,00%
PG [0%-3%]	2,00%
$C_{19,2020}$ [0%-3%]	0,00%
p	4,60%
Limite di crescita applicato	0,46%

Dato atto che ai sensi dell'art. 16 del MTR per l'anno 2021 la determinazione dei conguagli relativi alla annualità 2018 avviene applicando alla somma delle componenti **RCTV,a** e **RCTF,a**, determinata ai sensi dell'art. 15 del MTR, il coefficiente di gradualità sopra quantificato; pertanto, la quota residua dei conguagli determinati nel PEF 2020 hanno sul PEF 2021 il seguente impatto:

Conguagli 2018	Gestore	Comune	Totale
Quota Costi Variabile	186.893,10	0,00	186.893,10
Quota Costi Fissi	-94.740,98		-94.740,98
Totale conguaglio +/-	92.152,12		92.152,12

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020, **non rispetta i limiti di cui all'art. 3** dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019/ R/RIF, pertanto è stata applicata la seguente riclassificazione delle componenti di costo, come di seguito evidenziata:

Art. 3 - Condizione di riclassificazione - Valori rimodulati

TV_a		PEF - Rimodulato
STV ^{old} ₂₀₁₉		10.260.271,00
STV _a		14.930.742,00
STV_a/STV_{a-1}		1,46
Integrazione/riduzione ricavi ($0,8 < STV_a/STV_{a-1} < 1,2$)		-2.618.416,00
Totale importi da riclassificare		-2.618.416,00

Art. 2 - Entrate Tariffarie dopo riclassificazione

TV_a		PEF - Rimodulato
STV _a		14.930.742,00
Integrazione/(Riduzione) ricavi		-2.618.416,00
STV_a dopo riclassificazione		12.312.325,00
TF_a		PEF - Rimodulato
STF _a		3.823.148,00
Integrazione/(Riduzione) ricavi		2.618.416,00
STF_a dopo riclassificazione		6.441.564,00
Dati 2021/2020 – Verifica post riclassifica		PEF - Riclassificato
STV_a/STV_{a-1} dopo riclassifica		1,20
ST riclassificate		18.753.889,00

Rilevato che il totale dei costi determinati dal PEF, approvato con Determina n. 20/Direttore Generale/2021 sopra richiamata, ammonta complessivamente per l'anno 2021 ad **euro 18.753.889,00**;

Dato atto che ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della suddetta Deliberazione 443/2019, l'importo sopra determinato costituisce, fino all'approvazione da parte dell'Autorità, il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021;

Considerato, pertanto, che l'entrata stimata della Tassa sui rifiuti, al netto delle riduzioni previste dal Regolamento di Disciplina della Tassa sui Rifiuti e delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (pari a € 591.858 come specificato nel punto 8 della Determina

n.20/Direttore Generale del 19.04.2021), è pari ad **euro 18.162.031,00**;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 143 del 04.09.2020 e sue modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 10 del citato Regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato (Allegato1), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui agli artt. 25 e 26 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente come previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Osservato che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto in materia di atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, quali atti amministrativi a contenuto generale, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849; Consiglio di Stato n. 01060/2014). Per tali atti, il T.A.R. Piemonte, (12 luglio 2006 n. 3825) ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, ha evidenziato che non è previsto un obbligo specifico di motivazione, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore e non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni,

essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione». Occorre tra l'altro evidenziare che il Tar Latina, con sentenza n. 486/2016, ha chiarito che non necessita motivare le tariffe della Tari se si applicano i coefficienti previsti dal metodo normalizzato, come previsto dall'art. 6 del DPR n. 158/1999, riconoscendo l'insindacabilità in sede giudiziaria in materia di atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni quali atti amministrativi a contenuto generale evidenziandone l'insindacabilità in sede giudiziaria;

Rilevato che il suddetto sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto spesso risulta difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

Ritenuto, quindi, opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore riportato nelle tabelle 2, 3a e 4a del citato D.P.R. n. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. n. 158/1999, riportate all'interno del Piano finanziario;

Preso atto della ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al PEF riportato nell'Allegato 1 tra utenze domestiche e non domestiche e dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche, sono stati fissati sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 2 della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate "nell'Allegato 2" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Visto l'art. 31 comma 5 del Regolamento comunale TARI, il quale stabilisce, in via del tutto eccezionale per l'anno 2021, le scadenze per il versamento della tassa nella seguente modalità:

- prima rata di **acconto** sulla base delle tariffe anno 2020 **31 agosto**;
- seconda rata di **acconto** sulla base delle tariffe anno 2020 **31 ottobre**
- ;
- **saldo** sulla base delle tariffe anno 2021 **20 dicembre**;

Preso atto il totale dell'acconto richiesto sulla base delle tariffe anno 2020 è pari al 75% dell'importo annuo dovuto e che quindi ogni singola rata di acconto è pari al 37,5% della tariffa 2020;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per

la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 1, comma 683, della L.147/2013 secondo cui "Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione le tariffe TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1°

giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Massa Carrara sull'importo del tributo, nella misura del 5% giusta Delibera della Giunta Provinciale di Massa-Carrara n. 46 del 21/03/2013;

Dato atto che:

- l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 che differisce al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

- l'art. 30, comma 5 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (convertito con L.69/21) prevede che: « *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. [..].»*

Acquisiti

- il parere espresso dal Dirigente del Servizio Tributi e riscossione coattiva, Dott. Maurizio Tonarelli, ai sensi del comma 1 articolo 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto così firmato: "Favorevole";

- il parere espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Informativi, Partecipate e Farmacie ai sensi del comma 1 articolo 49 del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto così formulato: Favorevole;

- l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito al protocollo con il n. 40741 del 16.06.2021, in ottemperanza all' articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

- il parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente Bilancio espresso in data 25.06.2021;

Visto il risultato della votazione -effettuata con strumentazione informatica- sulla proposta di deliberazione, e preso atto dell'esito proclamato dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente designati (Consiglieri: Alberti S., Bongiorno L., Guadagnucci L.), di seguito riportato:

Consiglieri presenti n. 26

Consiglieri votanti n. 26

Consiglieri assenti n. 7 (Barotti, Dei, Dell'Ertola, Giusti, Menchini, Tenerani, Volpi)

Voti favorevoli n. 19

Voti contrari n. =

Astenuti n. 7 (Alberti, Berti, Carioli, Incoronato, Mencarelli, Menchini P., Mosti)

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto della validazione da parte dell'Ente di governo territorialmente competente ATO "Toscana Costa" del Piano Economico Finanziario, in applicazione del MTR-ARERA, per la gestione integrata dei rifiuti allegata al presente atto (Allegato 1) e parte integrante dello stesso, avvenuta con determinazione n. 20/Direttore Generale del 19/04/2021;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui "all'Allegato 2" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto 3 è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 5) di dare atto che l'entrata stimata della Tassa sui rifiuti per l'anno 2021, al netto delle riduzioni concesse da Regolamento di Disciplina della Tassa sui Rifiuti e delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020, è pari ad euro **18.162.031,00** da iscrivere nel Bilancio di Previsione 2021/2023 al capitolo 122520/0;
- 6) di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, di cui all'art. 19 D. Lgs. n. 504/1992, come deliberato dall'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara nella misura pari al 5 %;
- 7) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui agli artt. 25 e 26 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- 8) di stabilire che le scadenze di pagamento per l'anno 2021 sono definite dall'art. 31 comma 5 del regolamento TARI come di seguito specificate:
 - prima rata di acconto sulla base delle tariffe anno 2020 31 agosto;
 - seconda rata di acconto sulla base delle tariffe anno 2020 31 ottobre;
 - rata a saldo sulla base delle tariffe anno 2021 20 dicembre;
- 9) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;
- 10) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Considerata la necessità di predisporre ed inviare tempestivamente gli avvisi di pagamento per l'anno 2021, il presente atto deliberativo è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione come di seguito riportata:

Consiglieri presenti n. 26

Consiglieri votanti n. 26);

Consiglieri assenti n. 7 (Barotti, Dei, Dell'Ertole, Giusti, Menchini S., Tenerani, Volpi)

Voti favorevoli n. 19

Voti contrari n. =

Astenuti n. 7 (Alberti, Berti, Carioli, Incoronato, Mencarelli, Menchini P., Mosti)).

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
BENEDETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
CUCCOLINI FEDERICO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD